CONVENZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

tra

l'**Istituto di Istruzione Superiore Statale "G. Ferraris"**, con sede in Acireale (CT), via Trapani n. 4, codice fiscale 81001950872, d'ora in poi denominato *"Istituzione scolastica"*, rappresentato dal Dirigente Scolastico *pro tempore*, Prof. Ing. Pirrone Ugo, nato a Catania, il 02/01/1954, codice fiscale PRRGUO54A02C351X,

E

PLB COSMETICI DI PAOLA LEONARDI S.A.S., con sede in Acireale, Via Roma n.4, codice fiscale 05222200874, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", rappresentato dal Legale Rappresentante, Dott.ssa Leonardi Paola, nata a Catania, il 29 giugno 1978, codice fiscale LNRPLA78H69C351X,

premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda PLB COSMETICI DI PAOLA LEONARDI S.A.S., si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso la sua struttura, n. 2 studenti in determinate

Protocollo 0000936/2019 del 31/01/2019

giornate dell'anno scolastico, individuati su proposta dell'Istituto scolastico **G. Ferraris di Acireale**, per lo svolgimento di percorsi formativi e di tirocinio in alternanza scuola lavoro[1], previa verifica e, successiva, conferma della disponibilità all'accoglimento da parte del soggetto ospitante. Il percorso prevede lo svolgimento di numero ore 80 presso il soggetto ospitante e numero di ore 6 presso l'Istituzione Scolastica. La realizzazione dell'alternanza non comporta per il soggetto ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 2.

2.a. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.

2.b. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, *ex* art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

2.c. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente denominato *"tutor interno"*, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, designato dal soggetto ospitante, denominato *"tutor formativo esterno"*;

2.d. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza scuola lavoro, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, sarà predisposto un percorso formativo personalizzato, che farà parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi dello studente.

2.e. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

2.f. L'accoglimento degli studenti minorenni e le relative attività svolte in relazione al percorso di alternanza scuola lavoro, per i periodi di apprendimento in situazione

---

[1] Sul numero di studenti che il soggetto ospitante può accogliere si rinvia a quanto stabilito all'art. 4 della Legge 53/03, alla Nota del Ministero del Lavoro n.4746 del 14 febbraio 2007 ed alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011. Inoltre, non essendo ancora definita una disciplina del tirocinio curriculare, le istituzioni scolastiche, nel momento in cui stipulano le Convenzioni con i soggetti ospitanti, devono far riferimento all'art. 18 della legge 196/97(*"Tirocini formativi e di orientamento"*) e al relativo decreto attuativo (DM 142/98) (cfr., sul punto, pag. 6 e ss. delle Linea Guida MIUR sull' Alternanza scuola lavoro).

lavorativa, non fanno acquisire agli stessi la qualifica di *"lavoratore minore"* di cui alla legge 977/67 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

3.a. Il docente, *"tutor interno"*, individuato dall'istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al *"tutor esterno"*, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno e monitora, altresì, le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
g) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

3.b. Il *"tutor formativo esterno"*, individuato dal soggetto ospitante, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il *"tutor interno"* alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3.c. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché, quest'ultimo, possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

Durante lo svolgimento del percorso formativo di alternanza scuola lavoro, gli studenti ospitati sono tenuti a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui all'art. 20, del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5

5.a. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore.

L'Istituzione scolastica ha l'obbligo di assicurarsi che gli studenti individuati a svolgere il percorso formativo di alternanza scuola lavoro, presso la struttura ospitante, posseggano i requisiti di idoneità psico-fisica all'impiego, così come previsto all'art. 42 del D.L. n. 69/2013 (convertito dalla L. n. 98/2013).

5.b. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ai sensi dell'art. 20 D Lgs. 81/2008;
c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. R.S.P.P.).

Art. 6

6.a. La Struttura ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

6.b. Per quanto attiene ai soggetti beneficiari del percorso di alternanza scuola lavoro, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti servizi, limitatamente alle attività svolte presso le proprie Strutture, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08.

In particolare, PLB COSMETICI DI PAOLA LEONARDI S.A.S., è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria.

I soggetti beneficiari che se ne avvalgono sono tenuti al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Art. 7

7.a. La presente Convenzione decorre dal **4 febbraio 2019** fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. In ogni caso, la durata della presente convezione non potrà essere superiore a 36 (trentasei) mesi dalla data di decorrenza. Al termine della stessa, le

Parti potranno rinnovare la suddetta Convezione, alle medesime condizioni e/o apportare modifiche e integrazioni.

7.b. È riconosciuta, in ogni caso, la facoltà al soggetto ospitante ed al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

7.c. Ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss. mm. e ii., le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla Convenzione medesima, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; l'eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Acireale lì, _____*

**	** PLB COSMETICI di PAOLA LEONARDI s.a.s. Via Roma, 1 - 95024 ACIREALE (CT) Partita IVA: 05222200874
.....	
I.I.S.S. G. FERRARIS	PLB COSMETICI DI PAOLA LEONARDI SAS
Il Dirigente Scolastico	Il Legale Rappresentante
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Ing. Ugo PIRRONE)	Dott.ssa Paola Leonardi

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE G. FERRARIS - ACIREALE (CT)

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.